

# Composizione CdA - precisazioni

Commissione redigente - L. n. 240/10

## D.Lgs 30.3.2001 n. 165

### 4. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.

(Art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. **Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo**, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
- g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. **Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.** Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.

***n.b. Per quanto concerne le competenze e le responsabilità dei dirigenti, si rinvia anche alle norme di cui al D.Lgs 27.10.09 n. 150***

# *Note sulla Commissione tecnica di valutazione*

- ✓ L'istituzione di una Commissione tecnica di valutazione dei *curricula* è funzionale a tenere distinto il momento del giudizio sull'idoneità tecnica dei candidati dal momento della loro selezione, mediante una scelta di indirizzo politico (*Senato*) o mediante espressione di consenso (*elezioni*)
- ✓ Occorre evitare il pericolo che la Commissione sia, a sua volta, sede ristretta di concentrazione di indirizzo politico

## **COMPOSIZIONE**

Rettore e due membri esterni indipendenti

*(Presidente Collegio dei Revisori e Presidente Nucleo di Valutazione)*

## **PREVIA FISSAZIONE REQUISITI PROFESSIONALI IN REGOLAMENTO**

- ≈ rendere più stringente la formula legislativa e fissare requisiti passibili di riscontro oggettivo, per limitare al massimo la discrezionalità della Commissione (*es. incompatibilità, possesso qualifiche, etc ...*)